

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ID_VIP: 5471
Controdeduzioni alle Osservazioni della Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Rif. Prot. 0089889.04-11-2020

(Rif.: Art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)

Prot MiITA3395_U20201223_DP

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 5471] Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti" costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 62,7 MW ed opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Nule (SS), Benetutti (SS), Buddusò (SS) Orune (NU) e Osidda (NU). Proponente: società innogy Italia S.p.A. (di seguito il "Progetto").

Controdeduzioni alle Osservazioni della Green Energy Sardegna 2 S.r.l. Rif. Prot. 0089889.04-11-2020 (art. 24 comma 3 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

innogy Italia S.p.A. (in seguito la "Scrivente" o la "Società") con sede legale in Milano, 20124, in Viale Francesco Restelli 3/1, tel. +39 02 69826300, fax +39 02 69826399, PEC: innogy_italia@legalmail.it, in persona del Legale Rappresentante pro tempore comunica quanto segue

CONSIDERATO CHE

La società Green Energy Sardegna 2 s.r.l. (Rif. Prot. 0089889.04-11-2020) ha presentato presso Codesto Spett.le Ministero delle osservazioni nel merito del Progetto richiamato in oggetto che si riportano a continuazione ed alle quali la Società formula le proprie controdeduzioni (ognuna delle quali viene riportata immediatamente dopo la singola osservazione)

A) La scrivente società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con nota prot.n.10263 d.d. 18/11/2019 indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Valutazioni Ambientali - ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 D.Lgs 152/2006 e della DGR n. 45/24 del 27.9.2017 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW da realizzarsi nel Comune di Nule (SS) e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale ricadenti nei comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS). In data 7/10/2020 si è svolta la prima conferenza per l'istruttoria summenzionata. Con delibera del C.C. n.14 del 18/12/2019 (**Allegato 3**) il comune di Nule ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione che la scrivente società aveva trasmesso con nota prot.n.10169 del 18/10/2019; alla medesima nota la scrivente società allegava una planimetria con evidenziata la macroarea oggetto di studio per l'inserimento degli aerogeneratori (**Allegato 4**). Confrontando il layout proposto dalla società innogy Italia SpA, si può chiaramente notare come ben 4 aerogeneratori e nel dettaglio INU04, INU05, INU06 e INU08 ricadono all'interno di tale area. La scrivente società chiede, pertanto, a codesto spett.le Ministero di provvedere a stralciare i suddetti aerogeneratori dal progetto del proponente innogy Italia S.p.A. in quanto interferenti con area già riservata dal Comune ad iniziativa eolica in fase di progettazione per massimi 39 MW da parte della scrivente società.

In relazione all'osservazione di cui al punto A), la Scrivente fin dall'inizio delle attività di sviluppo del Progetto che risale ai primi mesi del 2019, ha mantenuto una comunicazione ed un aggiornamento continui con il Comune di Nule rispetto allo stato dello sviluppo del progetto ed alla sua localizzazione.

A dimostrazione delle attività in corso nel territorio da parte della Scrivente, si riporta che in data 18/12/2019 è stata installata nel sito, in corrispondenza dell'aerogeneratore in Progetto denominato NU04, una stazione anemometrica avente altezza pari a 96 m e per la cui installazione era stata presentata presso l'Ufficio SUAP del comune di Nule istanza di autorizzazione già in data 21/11/2019. Giova puntualizzare, inoltre, che già nell'ottobre 2019, la Scrivente aveva avuto a disposizione da parte del proprietario del terreno per l'installazione della stazione anemometrica, con il quale ha sottoscritto allo scopo un contratto nei primi giorni di novembre 2019.

Nell'ambito di quanto sopra, in data 03/09/2019 la Scrivente ha incontrato congiuntamente i rappresentanti dei Comuni di Nule e di Benetutti. In tale sede da parte della Società è stato illustrato con le pertinenti cartografie il posizionamento delle turbine eoliche del progetto in corso di sviluppo da parte della medesima Società. Durante detto incontro, i citati enti locali non hanno assolutamente fatto menzione di alcuna interferenza del Progetto con altri progetti in corso di sviluppo presso i medesimi Comuni.

Relativamente al progetto da 21 MW per il quale Green Energy Sardegna 2 s.r.l. con nota prot.n.10263 d.d. 18/11/2019 ha trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna Servizio Valutazioni Ambientali istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs 152/2006 della DGR n.45/24 del 27.9.2017, è opportuno sottolineare che l'ubicazione del summenzionato progetto si trova a nord del Comune di Nule, ad una distanza di 1,5 Km dal Progetto proposto dalla Scrivente. Rispetto all'estensione della macroarea indicata nell'allegato 4 della convenzione tra Green Energy Sardegna 2 s.r.l. ed il Comune

di Nule, il sopracitato progetto da 21 MW occupa inoltre solo una piccola porzione all'estremo nord dell'area stessa.

Si rimarca inoltre che la Società ha già sottoscritto con i proprietari dei terreni scritture private preliminari per l'acquisizione dei diritti reali sulle aree per la costruzione e gestione di tutti gli aerogeneratori in Progetto, compresi i 4 aerogeneratori NU04, NU05, NU06 e NU08.

Ancora, è assolutamente importante sottolineare che l'indicazione di un'area generica nell'allegato B della convenzione tra Green Energy Sardegna 2 s.r.l. ed il Comune di Nule che copre una vasta porzione del territorio comunale non deve essere interpretata dalla stessa Green Energy Sardegna 2 s.r.l. come l'assegnazione in esclusiva da parte di un ente locale ad un privato di un'area del territorio comunale per lo sfruttamento della risorsa eolica. La convenzione de qua, infatti, a quanto si evince dalla documentazione offerta in pubblicazione, ai sensi e per gli effetti della normativa statale attualmente in vigore, si limita unicamente a disciplinare le misure di compensazione e riequilibrio ambientale che ipoteticamente dovrebbero essere disposte qualora Green Energy Sardegna 2 s.r.l. ottenesse l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto dalla medesima progettato. Lungi dal rappresentare una sorta di "prenotazione" sulle aree comunali di cui si tratta, dunque, la convenzione sottoscritta tra Green Energy Sardegna 2 s.r.l. ed il Comune di Nule è circoscritta a disciplinare quanto disposto dalla normativa dettata dalla Legge 239/04, dal Decreto Legislativo 387/2003, dalle Linee Guida del 2010 e dalla Legge di Bilancio del 2018, normativa che, come noto e come anche richiamato espressamente nelle premesse della Delibera del Consiglio Comunale che ha approvato lo schema di convenzione, in ogni caso vincola il contenuto della convenzione a quanto stabilito nella Autorizzazione Unica.

B) Il progetto della società innogy Italia SpA prevede all'interno della Soluzione Tecnica Minima Generale fornita dal Gestore di Rete Tema S.p.A. che l'impianto in oggetto venga connesso alla RTN solo dopo che le opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto RTN 150 kV "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2", finalizzato all'aumento dell'intensità di corrente transitabile, che interessa i comuni di Bitti, Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU), Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS), sia stato realizzato da parte del Gestore di Rete. A tal proposito la società proponente innogy Italia S.p.A. ha raggiunto un accordo ("Accordo Produttori") anche con la scrivente società finalizzato alla progettazione di tali opere di rete nell'ambito dei progetti denominati "Bitti – Terenass" e "Bitti – Area PIP"; la scrivente società in qualità di capofila ha incaricato opportuno studio tecnico per la suddetta progettazione – il cui elenco elaborati è elencato nell'**Allegato 5** – che è stata inserita nel progetto denominato "Bitti Area PIP" per il quale la scrivente società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. ha depositato a codesto spett.le Ministero in data 1/10/2020 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale; la documentazione progettuale è attualmente anche nelle disponibilità della società innogy Italia SpA.

Le opere costituite dal potenziamento dell'esistente elettrodotto RTN 150 kV "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2", sono quindi opere in carico, quanto alla progettazione ed alla autorizzazione, alla scrivente Green Energy Sardegna 2 S.r.l., sebbene funzionalmente connesse all'impianto del proponente in quanto "infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile" ai sensi del DM 10/09/2010 ed in quanto tali, dovranno essere valutate unitamente al progetto di parco eolico. Si chiede, pertanto, a codesto spett.le Ministero di tenere in considerazione quanto sopra nella gestione dell'istruttoria.

In merito a quanto dedotto al precedente punto B), si evidenzia che l'interpretazione riportata da Green Energy Sardegna 2 s.r.l. rappresenta una situazione non coerente con le procedure di connessione alla RTN riportate nel Codice di Rete e nel Testo Integrato per le Connessioni Attive (TICA), nonché con le procedure autorizzative ai sensi del DM 10/09/2010. In data 05/02/2020, si è tenuto presso il Gestore di Rete Terna s.p.a. il tavolo tecnico al quale hanno partecipato le società con in capo progetti aventi la medesima soluzione tecnica di connessione alla RTN, ivi incluse anche la Scrivente e Green Energy Sardegna 2 s.r.l..

A seguito del citato tavolo tecnico, le società hanno concordato e sottoscritto un accordo denominato **"ACCORDO TRA PRODUTTORI IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE CONDIVISE - POTENZIAMENTO/ RIFACIMENTO Linea RTN a 150 kV "Chilivani - Buddusò - Siniscola 2"**, avente per oggetto "la regolazione di reciproci rapporti tra le società in relazione alla progettazione delle Opere di Potenziamento Linea 150 kV" (di seguito l'"Accordo").

l'Accordo prevede che "le Parti convengono di nominare la Green Energy Sardegna 2 capofila (la "Capofila") affinché la stessa agisca quale promotrice delle attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi di cui l' Accordo in attuazione degli obiettivi e direttive che saranno concordati e condivisi nonché agisca quale interfaccia nei confronti di TERNA e dei terzi per le relative tematiche".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il perimetro di attività della capofila è limitato esclusivamente alla progettazione delle opere di potenziamento della Linea RTN in rispondenza al Codice di Rete e non è esteso ad attività di carattere autorizzativo per conto od a favore delle altre società, nè in relazione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nè al procedimento per l'ottenimento della Autorizzazione Unica.

Diversamente da quanto riportato da Green Energy Sardegna 2 s.r.l. nella propria nota, si precisa – inoltre - che la Scrivente non ha *"raggiunto un accordo (ACCORDO PRODUTTORI) anche con la Green Energy Sardegna 2 finalizzato alla progettazione di tali opere di rete nell'ambito dei progetti denominati "Bitti – Tenarass" e "Bitti – Area PIP"* in quanto, **l'ambito** nel quale la Scrivente ha raggiunto l'Accordo non si riferisce ai due progetti citati (facenti capo a Green Energy Sardegna 2 s.r.l.). Al contrario, tale Accordo si riferisce alla progettazione delle opere RTN comuni all'impianto di Nule e Benetutti facente capo alla Scrivente ed a quelli delle altre società che hanno sottoscritto l'Accordo, come specificato nell'Accordo stesso.

Giova inoltre rimarcare che Green Energy Sardegna 2 s.r.l. ha depositato presso Codesto Spett.le Ministero - in data 01/10/2020 - istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per un progetto delle opere RTN ancora non definitivo tante' che non risultava ancora acquisito il benessere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete da parte di Terna s.p.a..

In merito, poi, a quanto scrive Green Energy Sardegna 2 s.r.l. circa il fatto che *"Le opere costituite dal potenziamento dell'esistente elettrodotto RTN 150 kV "Chilivani – Ozieri - Buddusò-Siniscola 2" sono quindi opere in carico, quanto alla progettazione ed alla autorizzazione, alla Green Energy Sardegna 2*

*S.r.l., sebbene funzionalmente connesse all'impianto del proponente in quanto infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile ai sensi del DM 10/09/2010 ed in quanto tali, dovranno essere valutate unitamente al progetto di parco eolico. Si chiede, pertanto, a codesto spett.le Ministero di tenere in considerazione", è opportuno chiarire che l'autorizzazione delle opere costituite dal potenziamento dell'esistente elettrodotto RTN 150 kV "Chilivani – Ozieri - Buddusò-Siniscola 2" **non è** in carico a Green Energy Sardegna 2 s.r.l. come dalla stessa sostenuto, in quanto in sede del tavolo tecnico tenutosi presso Terna s.p.a. in data 05/02/2020, precedentemente citato, Terna s.p.a. confermava che la procedura da seguire prevede che tutte le società e non solo la capofila, devono presentare la richiesta di autorizzazione unica del proprio progetto.*

- C) La società innogy Italia SpA, nell'Accordo Produttori, per quanto riguarda la sottostazione utente di trasformazione MT/AT e cavidotto di alta tensione (150 kV) di collegamento alla futura Stazione Elettrica "Buddusò" in corso di autorizzazione da parte di Terna S.p.A., da ubicarsi nel comune di Buddusò, ha progettato una sottostazione utente di trasformazione MT/AT idonea alla connessione del solo impianto in questione. Il Gestore di Rete Terna Spa, come anche riportato nell'Accordo Produttori, chiede invece che la sottostazione utente comprenda un condominio in AT, idoneo alla condivisione della connessione con altri impianti di altri produttori (che sono parte dell'accordo sopra richiamato) e la condivisione dello stallo nella futura S.E. "Buddusò". La scrivente società chiede, pertanto, a codesto spett.le Ministero di valutare la necessità della riprogettazione della sottostazione utente dell'impianto del proponente innogy Italia S.p.A.

Circa quanto dedotto da Green Energy Sardegna 2 s.r.l. nel superiore punto C), la effettiva necessità di una eventuale riprogettazione della stazione elettrica del Progetto della Scrivente al fine di considerare impianti di altri produttori, potrà essere nota solo a valle della risposta da parte del Gestore di Rete Terna s.p.a. a seguito di invio a quest'ultima del Modello 4a bis degli elementi di rete e dello stallo assegnato nella stazione elettrica di consegna di Buddusò da parte delle società, inclusa la Scrivente. Il modello 4a bis per la richiesta di tali informazioni potrà essere presentato dalla Scrivente solo a valle dell'ottenimento da parte della capofila del parere di rispondenza ai requisiti di rete da parte del Gestore di Rete Terna s.p.a. sul progetto di potenziamento della linea dell'esistente elettrodotto RTN 150 kV "Chilivani – Ozieri - Buddusò-Siniscola 2", il quale benessere non risulta ancora rilasciato da Terna s.p.a..

Nella comunicazione di Terna s.p.a. sarà pertanto specificato alle società se considerare o meno altri progetti ai fini dell'aggiornamento del progetto delle opere RTN.

D) La scrivente società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. ha la piena disponibilità dell'area in comune di Buddusò dove la società innogy Italia SpA ha previsto di realizzare la sottostazione utente del suo progetto; infatti, la scrivente società ha sottoscritto a suo tempo una scrittura privata con i proprietari delle particelle 60 e 91 del foglio 51 del CT di Buddusò avente come oggetto l'acquisto di una porzione di dette particelle per una superficie complessiva di 13.000 mq di cui alla planimetria riportata nell'**Allegato 6** e perfezionata in data 12 ottobre 2020 con atto notarile. La scrivente società ha provveduto ad acquisire bonariamente la disponibilità dei suoli per poter realizzare le sottostazioni utente di connessione alla RTN per i progetti che la stessa sta sviluppando e autorizzando nell'area, per uno dei quali – ovvero il progetto richiamato al punto A) - l'avvio dell'iter autorizzativo è avvenuto prima del progetto in questione, come verificabile consultando l'avviso pubblico ai sensi del DLgs 152/2006 pubblicato il 12.2.2020 sul portale della Regione Sardegna al seguente link: intranet.sardegnaambiente.it/sira-valutazioni-ws-download/download.jsp?idAllegato=38569.

La scrivente società chiede, pertanto, a codesto spett.le Ministero di valutare la necessità di imporre uno spostamento della sottostazione utente del progetto presentato da innogy Italia S.p.A. al di fuori della porzione di area riportata nella planimetria di cui all'Allegato 6 con contestuale tutela dei diritti che la scrivente società ha acquisito per le opere relative ai progetti presentati rispettivamente alla Regione Autonoma Sardegna e a codesto spett.le Ministero e denominati "Nule", "Bitti – Terenass" e "Bitti – Area PIP".

Riguardo alle osservazioni di cui al punto D) precedente, la Scrivente rimarca di aver depositato la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto presso Codesto Spett.le Ministero in data 30/07/2020, pertanto in data cronologicamente anteriore al 12/10/2020, data di perfezionamento del citato atto notarile stipulato dalla Green Energy Sardegna 2 s.r.l..

In ogni caso la Società sta delocalizzando la posizione della propria stazione elettrica in altro sito e presenterà le relative integrazioni progettuali.

E) Relativamente all'elaborato "Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità", la società proponente innogy Italia SpA asserisce che la caratterizzazione anemologica del sito di progetto è stata eseguita sulla scorta di dati anemometrici rilevati tramite l'ausilio di una torre anemometrica di 50 m di altezza, che la stessa è situata a circa 4 km dall'area dell'impianto e che i dati utilizzati coprono un intervallo temporale compreso tra il 29.08.2008 e il 12.02.2011, ma senza riportarne l'ubicazione né i dati per i quali si possa verificarne l'adeguatezza ai sensi del punto 2.7 dell'Allegato alla DGR della Regione Sardegna n.3/17 del 16.1.2009. La scrivente società chiede, pertanto, a codesto spett.le Ministero di provvedere a verificare l'adeguatezza della campagna anemometrica, che è alla base della fattibilità tecnica ed economica del progetto in oggetto, come condizione per la procedibilità del progetto.

In relazione a quanto riportato al punto E), la Scrivente rimarca di aver installato in data 19/12/2019 una stazione anemometrica avente altezza 96 m nel Comune di Nule nella posizione dove è prevista l'installazione dell'aerogeneratore NU04. Pertanto oltre alla documentazione già presentata in merito, sarà integrata una nuova ed aggiornata relazione anemologica e di producibilità basata su questa ulteriore campagna anemometrica.

Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, innogy Italia s.p.a., chiede che le osservazioni presentate da Green Energy Sardegna 2 con protocollo n. 0089889 del 04-11-2020 vengano disattese per tutte le ragioni sopra esposte.

Con osservanza

Milano, 22 dicembre 2020

innogy Italia s.p.a.

Massimo Bartocci

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*¹

¹ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.